

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2012

che designa un laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE

[notificata con il numero C(2012) 8901]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/767/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a questa malattia.
- (2) La direttiva 2003/85/CE prevede, tra l'altro, che sia designato un laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica affinché siano espletati le funzioni e i compiti di cui al suo allegato XVI.
- (3) La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha proceduto a una gara d'appalto per la selezione del laboratorio UE di riferimento, tenendo conto dei criteri di competenza tecnica e scientifica e del personale.
- (4) Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, l'Institute for Animal Health — Pirbright Laboratory, sponsorizzato dal Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), è stato designato, tramite la decisione 2006/393/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2006.
- (5) La direttiva 2003/85/CE prevede inoltre che la Commissione riconsideri la designazione del laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica in funzione del modo in cui detto laboratorio ha espletato le funzioni e i compiti ad esso assegnati secondo quanto disposto dall'allegato XVI.

(6) La valutazione, avviata dalla Commissione e completata nell'aprile 2011, ha consentito di concludere che l'Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, ha espletato con successo tutte le funzioni e tutti i compiti del laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica secondo quanto stabilito dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE, nonché le responsabilità dei laboratori UE di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(3)</sup>.

(7) La designazione del suddetto laboratorio quale laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica deve pertanto essere prorogata per un periodo indeterminato.

(8) Il Regno Unito ha inoltre comunicato in via ufficiale alla Commissione che l'Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, è attualmente denominato Pirbright Institute.

(9) Per evitare interruzioni delle attività del laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica, è opportuno applicare le misure di cui alla presente decisione retroattivamente, a partire dal 7 giugno 2011.

(10) Per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione è opportuno abrogare la decisione 2006/393/CE e sostituirla con la presente decisione.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

1. Il Pirbright Institute del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Regno Unito, è designato quale laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica.

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 152 del 7.6.2006, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

2. Le funzioni e i compiti del laboratorio UE di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati all'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

*Articolo 2*

La decisione 2006/393/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 7 giugno 2011.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

*Per la Commissione*

Tonio BORG

*Membro della Commissione*

---